



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato MORGANTI Lionello (id FSI 106102)

Con segnalazione del 18 agosto 2019 veniva riferito dall'Arbitro principale del “39° Open Internazionale Conca della Presolana” GANCI Stefano (A.I.) che:

“Nel corso dell’ottavo turno del Torneo Amatori, durante la partita GRECO Edoardo – MORGANTI Lionello, GRECO si è allontanato dalla sua scacchiera per più di dieci minuti per recarsi alla toilette, mentre la mossa era al suo avversario. MORGANTI informava del fatto l’arbitro presente in sala, AR Pelizzola, il quale provvedeva a verificare se GRECO fosse effettivamente alla toilette o meno. Pelizzola non trovava GRECO né alla toilette, né all’esterno dell’edificio in cui si disputava il torneo. Tuttavia Pelizzola non è certo del fatto che GRECO non potesse essere stato effettivamente alla toilette e per una coincidenza non l’abbia incontrato lungo il tragitto dalla sala di gioco alla toilette, che si trovava al piano inferiore a quello dove si svolgeva il torneo. Tornato in sala di gioco ha trovato GRECO già seduto al tavolo di gioco. Si segnala che GRECO ha tredici anni, MORGANTI sessanta. Quando GRECO è tornato alla scacchiera, MORGANTI gli si rivolgeva ad alta voce, disturbando quindi gli altri giocatori presenti, chiedendogli di riferirgli dove fosse stato e in quale albergo fosse alloggiato, sospettando probabilmente che GRECO avesse la stanza nell’albergo dove si svolgeva il torneo. GRECO rispondeva che era stato in bagno e che alloggiava presso un appartamento distante dalla sede di gioco. GRECO eseguiva la sua mossa (10. Rb1) e MORGANTI allora, sempre lamentandosi nei confronti dell’avversario, si alzava, accartocciava il formulario senza firmarlo e lo gettava dicendo “mi ritiro” e abbandonando contestualmente la sala di gioco. L’arbitro Pelizzola recuperava il formulario accartocciato di MORGANTI e lo allegava a quelli relativi alle altre scacchiere. A completamento del resoconto si riportano le mosse presenti sui formulari di GRECO e di MORGANTI al momento dell’accaduto: 1. d4 Cf6; 2. Cf3 d6; 3. Cc3 g6; 4. e4 Ag7; 5. Ae3 c6; 6. Dd2 Da5; 7. Ad3 0-0; 8. Ah6 Cbd7; 9. 0-0-0 b5; 10. Rb1.

Il sottoscritto, avvisato nei minuti seguenti (mi trovavo nell’altro edificio, nella sala dove si svolgeva il Torneo Principale), ricostruiva l’accaduto chiedendo i dettagli all’arbitro Pelizzola e al giocatore GRECO, che confermava di essere stato alla toilette e di aver sentito bussare alla porta mentre era alla toilette, ma di non aver risposto. Ho chiesto quindi all’organizzatore se avesse il numero telefonico di MORGANTI, ma ne aveva solo l’indirizzo email. L’organizzatore ha quindi scritto un’email a MORGANTI, chiedendo di contattare l’organizzatore al più presto, per poter chiarire il fatto fornendo la propria versione, ma l’indirizzo email fornito dal giocatore in sede di iscrizione si è rivelato essere errato, perché l’email inviata gli è stata respinta. Il giocatore, non potendo esserci conferma del suo ritiro effettivo, è stato escluso dagli abbinamenti del nono e ultimo turno e non ha più dato notizie di sé fino al termine del torneo”.

Non perveniva nota alcuna da parte del tesserato.

L'articolo 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che:



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

“Le società affiliate ed i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI”.

L'articolo 2 del Codice di Giustizia Sportiva dispone che:

“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”.

Nel caso di specie, la condotta del tesserato è censurabile. Le accuse mosse all'avversario sono prive di fondamento e la reazione non giustificabile.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **deplorazione** nei confronti del tesserato MORGANTI Lionello.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 19/9/2019

Il Giudice Sportivo Nazionale